



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
14 LUGLIO 2016, N.38

**Incremento dell'importo massimo spendibile ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della
convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di somministrazione
di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl**



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza N. 38 del 14 Luglio 2016

Incremento dell'importo massimo spendibile ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl

Il Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" -

articolo 3 bis:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Visto altresì il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018

Richiamate:

- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite *“Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”*;
- l'Ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 *“Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2015, 2016 e 2017.”*;

Dato atto che:

- con decreto del commissario delegato n. 666 del 14 aprile 2015 sono state approvate le risultanze

degli atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;

- con il verbale di presa in consegna provvisoria dei servizi in attuazione del dispositivo del decreto commissariale n. 877 del 19/05/2015 sottoscritto in data 21 maggio 2015 si è dato avvio al servizio a decorrere dal 1 giugno 2015;
- in data 2 ottobre 2015 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento definitivo del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Manpower srl la quale prevede:
 - all'art. 4 comma 2, che i limiti dell'importo massimo spendibile sono € 30.000.000,00 ;
 - all'art. 4 comma 5 che "Sarà possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.";
 - all'art. 7 comma 1, che "fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 4 comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2016."
 - Con comunicazione dell'11/07/2016 si è provveduto a richiedere al fornitore, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015, la disponibilità a poter procedere con l'aumento dell'importo massimo spendibile al quale il fornitore ha risposto dando comunicazione del proprio assenso con comunicazione dell'11/07/2016;

Considerato che relativamente alla sopra citata convenzione l'importo massimo spendibile non risulta ancora esaurito ma risultano tuttavia segnalazioni di fabbisogni che, se soddisfatte, porterebbero all'esaurimento di tale importo.

Ritenuto pertanto, al fine di far fronte agli ulteriori fabbisogni anche necessari per garantire la continuità dei servizi, di dover incrementare, di un ammontare pari a € 6.000.000,00 l'importo previsto dall'art.4 della Convenzione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Manpower srl ,ai sensi dell'art. 7 comma 1 della convenzione stessa,

Dato atto che l'importo di € 6.000.000,00 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione e nei limiti di spesa autorizzati con comma 9 dell'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di incrementare di un ammontare pari a € 6.000.000,00 l'importo previsto dall'art. 4 della Convenzione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Manpower srl ai sensi dell'art. 7 comma 1 della convenzione stessa;
2. di dare atto che l'importo di € 6.000.000,00 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione e nei limiti di spesa autorizzati con comma 9 dell'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;
3. di prevedere che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)